



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2011, proposto da:
Braspi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Federica Magnabosco,
con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada
Maggiore 53;

contro

Intercent-Er Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici,
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lolli, con domicilio eletto
presso Alessandro Lolli in Bologna, via G.Vaccaro 6;

per l'annullamento

del bando di gara indetto dalla resistente e pubblicato sulla G.U.C.E.
28/09/2010, codice identificativo gara (C.I.G.) 05425942BB,
procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione
e installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto

G.i.M. per gli EE.LL. della regione Emilia-Romagna aderenti al gruppo di acquisto del valore di Euro 5.406.584,47 (Euro cinquemilioni quattrocentoseimilacinquecentottantaquattro/47) oltre I.V.A., il cui termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione scade il 21/01/2011, con conseguente sospensione della relativa procedura di gara successivamente instaurata e di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, inclusa l'eventuale assegnazione (provvisoria o definitiva) della gara ove questa venisse ipoteticamente disposta nelle more del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Intercent-Er Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato il bando di gara per l'acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. per gli EE. LL indetto dalla INTERCENT – ER Agenzia Regionale, deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze concludendo per la inammissibilità, improcedibilità e comunque per la reiezione del ricorso.

All'odierna camera di consiglio, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, sentite le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., dopo ampia illustrazione delle rispettive difese da parte dei difensori.

2. Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnativa del bando.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 8°, del D. lgs 163 del 2006, che ha approvato il codice dei contratti pubblici, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità del bando di selezione dei contraenti decorrono dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale e ciò, quindi, anche ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa.

Nel caso concreto il bando, pubblicato sulla GURI in data 4 ottobre 2010 è stato impugnato con ricorso notificato in data 28 gennaio 2011 e, quindi, ben oltre la decorrenza dei termini di trenta giorni d'impugnativa, previsti dall'articolo 120, comma quinto, del codice del processo amministrativo di cui al D. lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Dal contenuto del bando pubblicato emergeva la portata ritenuta immediatamente lesiva dello stesso essendo stato espressamente indicato il fatturato richiesto per la partecipazione alla gara, oggetto della contestazione e, pertanto, da tale data la ricorrente ne era venuta a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza

(CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE III - Sentenza 28 gennaio 2010).

Nessun rilievo ha la pubblicazione della riapertura dei termini pubblicata sulla gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2011 che nulla ha mutato in ordine al fatturato richiesto per la partecipazione e, comunque, anche rispetto a detta data il ricorso, notificato il 28 gennaio 2011, sarebbe tardivo per la decorrenza dei termini di trenta giorni d'impugnativa, prevista dal rito speciale di cui al citato articolo 120.

3. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell'Amministrazione intimata che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila), oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Grazia Brini, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)